



**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE
ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del 19 dicembre 2016;
- il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.

Il Municipio di Bioggio dispone:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®] e/o -ECO[®];
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) scaldacqua a pompa di calore;
- g) analisi CECE[®]-Plus;

- h) trasporto pubblico (privati);
- i) trasporto pubblico (aziende);
- j) biciclette, bici elettriche e ciclomotori elettrici;
- k) benzina alchilata.

CAPITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito *www.bioggio.ch* o *www.energia-abm.ch*.
- ² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito *www.bioggio.ch* o *www.energia-abm.ch*.
- ³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a del decreto esecutivo del 6 aprile 2016.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento base, ritenuto un massimo pari a **5'000.00 CHF**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti secondo uno degli standard MINERGIE[®], è concesso un ulteriore bonus pari a **1'000.00 CHF**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE[®] competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®]

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P[®] e MINERGIE-A[®] (ev. con complemento –ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a **2'000.00 CHF**.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio e dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000.00 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici fino a **30 kWp** che beneficiano della remunerazione unica (RU) di swissgrid (www.swissgrid.ch/ru).

³ L'importo concesso ammonta al **10%** della remunerazione unica (RU) di swissgrid, ritenuto un importo massimo di **2'000.00 CHF** per impianto.

⁴ Gli impianti che beneficiano della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) rispettivamente sono in lista di attesa non possono ottenere l'incentivo comunale.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale e/o federale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000.00 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Scaldacqua a pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.
- ³ L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP oppure se la sostituzione dell'impianto avviene nell'ambito del programma di promozione per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore EFFIBOILER.
- ⁴ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **450 CHF** per impianto installato.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data di emissione della fattura della ditta installatrice rispettivamente la conferma di versamento del contributo erogato dal Programma di promozione per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore EFFIBOILER.

Art. 11 Analisi CECE® -Plus

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'importo concesso ammonta al **30%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **1'000.00 CHF**.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dello svolgimento dell'analisi.
- ⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 12 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.bioggio.ch o www.energia-abm.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 13 Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);

- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- **40%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani, apprendisti e studenti;
- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **500 CHF** per anno civile;
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedente.

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 14 Trasporto pubblico (aziende)

¹ Hanno pure diritto ad un incentivo a favore del trasporto pubblico le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ Il contributo del Comune ammonta al **50%** del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di **50 CHF** all'anno per dipendente.

⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

Art. 15 Biciclette tradizionali; batterie, biciclette e ciclomotori/scooter elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette (elettriche e non), l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;

- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **200 CHF**, per le biciclette tradizionali;
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **500 CHF**, per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **20%** del costo, ritenuto un massimo di **800 CHF** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **10%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **100 CHF**, per una batteria elettrica.

³ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende con **meno di 5 dipendenti**;
- **2** biciclette (risp. ciclomotori, scooter o kit) ogni **5 anni** o **2** batterie ogni **3 anni** per le attività economiche con almeno **5 dipendenti**.

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Bioggio. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO IV

INCENTIVI VARI

Art. 17 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri** annui per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² E' escluso il rimborso a contanti.

Art. 19 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 21 Norma transitoria

Gli incentivi dell'Art. 5 della presente ordinanza sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa entro il 15 ottobre 2017.

Art. 22 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

² E' adottata dal Municipio con RM no. 117/2017 del 30 gennaio 2017 e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 14 giugno al 14 luglio 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--